



COMUNE DI GABICCE MARE
(Provincia di Pesaro e Urbino)

Comprovato
12/12/2010

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE ALLA SOCIETA' METANO SAN CLEMENTE S.R.L. DEL SERVIZIO PUBBLICO DISTRIBUZIONE IN ESCLUSIVA DEL GAS COMBUSTIBILE (poi S.C.R.)

Validità 30 anni

Con la presente scrittura privata tra i sigg.:

- Ing. Leonardo Ubalducci, Responsabile del 3° Settore del Comune di Gabicce Mare, il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Gabicce Mare ai sensi dell'art. 6 della L. 127/1998;-----
- Dott. Dionigio Dionigi, nato a Cesena il 21.06.1934 ed ivi residente in via L. Montanari n. 5 (C.F. DNGDNG34H21C573T), quale amministratore unico della Metano San Clemente s.r.l.;-----

-----PREMESSO-----

- che con Deliberazione di Consiglio n. 13 del 2.3.1998 si è stabilito di rinnovare alla società Metano San Clemente s.r.l. la concessione in esclusiva dell'allargamento e gestione dell'impianto di distribuzione del gas nel Comune di Gabicce Mare per anni 30 (trenta) a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di stipula della presente convenzione;-----


-----CIO' PREMESSO-----


- La presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.-----
- Il Comune di Gabicce Mare, come sopra rappresentato, concede in esclusiva alla società San Clemente s.r.l. il pubblico servizio di distribuzione del gas per uso domestico, industriale e commerciale nelle applicazioni termiche e tecnologiche proprie del gas distribuito in tutto il territorio di Gabicce Mare.-----

- La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di stipula della presente convenzione.-----
- La presente convenzione viene stipulata sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme e modalità tutte contenute nello schema di convenzione approvato con Deliberazione del Consiglio n. 13 del 2.3.1998, allegata e parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché dei relativi allegati di detto schema di convenzione costituiti dai "Criteri di stima del valore industriale dei beni" e dal "Regolamento per la somministrazione del gas agli utenti del Comune di Gabicce Mare".-----
- La San Clemente s.r.l. riconosce al Comune di Gabicce Mare, a titolo di corrispettivo della concessione, un canone annuo determinato nei modi previsti e stabiliti dall'art. 18 dello schema di convenzione, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto.-----
- All'atto della stipula la società San Clemente s.r.l. ha presentato polizza assicurativa che tiene indenne il Comune di Gabicce Mare da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per i danni a terzi nella esecuzione dei servizi in genere, oltre ad avere già versato a favore del Comune di Gabicce Mare la somma di £ 120.000.000 (centoventimilioni).--
- Tutte le spese dipendenti dal presente atto, nessuna esclusa, sono ad esclusivo carico della società concessionaria.-----
- Del presente contratto le parti richiedono la registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26.4.1986, n. 131.-----

04 GIU. 1998


L'AMMINISTRATORE UNICO DELLA IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
METANO SAN CLEMENTE S.R.L. (Ing. Leonardo Ubalducci)
(Dott. Dionigio Dionigi)

METANO S. CLEM.
L'Amministratore




N. 13 data 2/3/1998

Prot. G. n.



Comune di GABICCE MARE
Prov. di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE ALLA SOCIETA' METANO SAN CLEMENTE S.R.L. PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE IN ESCLUSIVA DEL GAS COMBUSTIBILE.

Il giorno due marzo 1998 alle ore 20,30 nella Sala Consiliare del Comune, si è riunito, appositamente convocato il Consiglio in seduta pubblica, in prima convocazione, sessione straordinaria, con la presenza dei Sigg.:

TACCHI Bruna	* <u> P </u>	LANCI Mario	<u> P </u>
GABELLINI Paola	<u> P </u>	PRITELLI Domenico	<u> P </u>
LAVANNA Roberto	<u> P </u>	SCOLA Milena	<u> P </u>
DELLA MARTIRE Stefano	<u> P </u>		
RUSSO Antonino A.	<u> P </u>	PECCI Piergiorgio	<u> AG </u>
GIUNTA Sonia	<u> P </u>	BOSTRENGHI Giorgio	<u> AG </u>
FRANCHINI Tonino	<u> P </u>		
CASTELLI Vittorio	<u> A </u>	CUCCHIARINI Ennio	<u> AG </u>
ALESSANDRI Rosina	<u> P </u>	PATRUNO Riccarda	<u> A </u>
GENNARI Claudio	<u> P </u>		

(P= presente; A= assente; AG= Assente giustificato)
AT= Assente temporaneo)

Presenti N. 12

ROVINELLI Renzo - Assessore Esterno P

Assume la presidenza la Sig.ra Bruna TACCHI nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr. Giovanni CARLETTI, anche con funzioni di verbalizzante.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Sigg.: Scola Milena, Giunta Sonia, Franchini Tonino.

2

IL CONSIGLIO

VISTA la seguente proposta di deliberazione inviata dal Sindaco Sig.ra Bruna TACCHI, in data 13/2/1998:

"Vista la delibera del Consiglio Comunale n.9 del 24/02/1968, con cui il Comune di Gabicce Mare ha affidato in concessione alla Società Gas Rimini S.p.A. il servizio di distribuzione gas combustibile nel territorio del Comune;

Visto il disciplinare di concessione del 26/07/1968, Rep. 207, registrato a Pesaro il 10/08/1968 al n.1378 mod.71/1 vol.11;

Preso atto che il disciplinare di concessione (di seguito "convenzione"), analogamente a quelli stipulati dalla Società Gas Rimini con altri Comuni delle Province di Pesaro, Rimini e Forlì, prevede l'affidamento della concessione del servizio in esclusiva, a fronte dell'impegno da parte del concessionario di costruire l'impianto a sue spese, salvo il diritto del Comune di chiedere e pretendere il riscatto (art. 1);

Preso atto che tale disciplinare ha una durata di 29 anni, a partire dal 01/01/1972, data del primo anno successivo a quello di erogazione del gas, sino al 31/12/2000;

Preso atto che la Società Gas Rimini, con nota del 23/09/1980, aveva richiesto, ai sensi dell'art.17 della convenzione, di poter cedere la propria concessione alla Ditta "Metano San Clemente", controllata al 100% dalla Soc. Gas Rimini, con la necessità quindi che l'Amministrazione desse l'assenso alla cessione del servizio;


Preso atto che il Consiglio Comunale con delibera n.226 del 10/10/1980 ha dato l'assenso, richiesto dalla Società Gas Rimini, al trasferimento del servizio alla Metano San Clemente S.r.l.;

Preso atto della avvenuta approvazione da parte della Metano San Clemente della "Carta del servizio gas", come comunicato con nota del 13/12/1995 (prot. 14861 del 16/12/1995);

Vista la relazione del Responsabile del 3° Settore del Comune di Gabicce Mare -Assetto ed Utilizzo del Territorio- Ing. Leonardo Ubalducci, allegata integralmente al presente atto sub A (Prot. n.);

Evidenziato che da tale relazione si evince l'opportunità di rinnovare prima della scadenza prevista nella suddetta convenzione la concessione in esclusiva del servizio alla medesima Società;

Evidenziato che la relazione in parola contiene le motivazioni giuridiche e tecnico-economiche che supportano la decisione di rinnovare alla medesima ditta la concessione del servizio e precisamente:



Il Comune di Gabicce Mare che conta 2.450 Utenti, fa parte di un bacino di gestione di 110.000 Utenti con interconnessioni in circa 40 Comuni limitrofi delle Provincie di Pesaro, Rimini e Forlì; l'eventuale distacco ed esclusione da detto bacino renderebbe necessaria la creazione di una propria struttura tecnica ed amministrativa con un notevole aggravio dei costi del servizio e delle relative tariffe, a discapito dell'utenza e dell'efficienza dello stesso servizio; si pensi al servizio di Pronto intervento 24 ore su 24, al Centro di Elaborazione Dati, all'impianto di telecontrolli e telecomandi, alla protezione catodica, alla manutenzione, eccetera.


L'impianto gas è un impianto per sua natura complesso e pericoloso, ha bisogno di continui adeguamenti, ammodernamenti, potenziamenti ed ampliamenti, che possono essere più convenientemente eseguiti da chi lo ha progettato, costruito e gestito per più di 20 anni, con maggiore sicurezza.


Ritenuto che nel caso de quo, possa configurarsi l'ipotesi di "concessione in esclusiva" ad un terzo (la Soc. Metano San Clemente S.r.l.) dell'esercizio di un servizio pubblico, sussistendo ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nonché "speciali circostanze" inerenti alla natura dei servizi, ai sensi dell'art. 41 del RD 23/05/1924, n.827 e dell'art. 267 del R.D. 14/09/1931, n. 1175, per l'affidamento in trattativa privata;

Atteso che la lettura combinata dell'art.5 del D.Lgs. 157/95 (di recepimento della direttiva comunitaria 92/50) e dell'art.2, punto 3, del D.Lgs. 158/95 (di recepimento della direttiva comunitaria 93/38) esclude dalla disciplina degli appalti pubblici i rapporti basati su diritti speciali od esclusivi costituiti per legge, regolamento od altro provvedimento amministrativo;

Considerato inoltre che l'art.2, punto 1, lett. c), del citato D.Lgs. 158/95, laddove individua fra i soggetti aggiudicatori di appalti nei settori esclusi (fra cui la fornitura di gas), anche i soggetti privati che si avvalgono di "diritti speciali od esclusivi", disciplina il comportamento di questi, "a valle" della scelta di affidare in concessione il servizio, cioè solo nel caso che il concessionario dovesse appaltare a terzi lavori, forniture o servizi attinenti ai settori esclusi, confermando quindi implicitamente che la legge comunitaria e quella nazionale di recepimento non regolano la scelta del "concessionario" da parte della Amministrazione Pubblica bensì circoscrivono l'applicabilità delle relative norme ai concessionari di pubblici servizi ponendoli come "soggetti agenti" o "aggiudicatori" (non "aggiudicatari") sullo stesso piano delle pubbliche autorità;

Rilevato che negli elenchi degli Allegati 1 e 2 del D.Lgs. n.157/1995 (direttiva n.92/50), come pure negli Allegati XVI-A e XVI-B del D.Lgs. n.158/1995 (direttiva n.93/38), che ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.157/95 e dell'art.7 del D.Lgs.158/95 circoscrivono l'ambito di applicazione delle relative normative, non compare alcun riferimento ai servizi pubblici in concessione e in particolare al servizio pubblico di erogazione del gas combustibile.





Rilevato infine che la tesi suesposta è suffragata dal 24mo considerando della citata direttiva C.E.E. 93/38, che espressamente recita: "La prestazione di servizi è disciplinata dalla presente direttiva solo nella misura in cui si fondi su contratti di appalto e che la prestazione di servizi su altra base, quali le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e contratti di lavoro, esula dal campo di applicazione della presente direttiva";

Ritenuto per tali ragioni che il rinnovo della concessione in esclusiva alla Soc. Metano San Clemente S.r.l. non sia soggetto alla disciplina degli appalti pubblici di cui alle citate norme;

Ritenuto di dover comunque riferire la scelta del concessionario di servizi pubblici ai principi di trasparenza ed imparzialità del nostro ordinamento nazionale, per cui in presenza delle speciali circostanze menzionate la scelta del concessionario per il rinnovo in trattativa privata risulta più conveniente ed opportuno rispetto all'esperimento delle procedure concorsuali ;

Stabilito pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, di rinnovare la concessione in esclusiva dell'allargamento e gestione dell'impianto di distribuzione del gas nel Comune di Gabicce Mare, alla società Metano San Clemente S.r.l.;

Richiamato l'art. 44 della L.724 del 23/12/94 ai sensi del quale sussistono le condizioni di convenienza e pubblico interesse al rinnovo della concessione in parola, peraltro già ampiamente descritte in precedenza;

Visto l'art. 41 del RD 23/05/1924, n.827;

Visto l'art. 267 del R.D. 14/09/1931, n. 1175;

Visto l'art. 56 della Legge 8/6/90, n.142;

Visto lo schema di convenzione che regolerà i rapporti fra concedente e concessionario, di seguito riportato;

Visto lo schema di Regolamento per la somministrazione del gas agli utenti, di seguito riportato;

Visto l'art. 32, comma 2, lett. f), della Legge 8/6/1990, n.142;

Visto l'art. 51 commi 3 e 3 bis della L. 142/'90 così come modificato dall'art. 6 commi 2 e 3 della L. 15/5/1997 n. 127;

Vista la nota del Segretario Generale prot. n. 22566/97 del 10/12/1997;

Handwritten signature

Handwritten signature

6

D E L I B E R A

- 1) di rinnovare la concessione in esclusiva dell'allargamento e gestione dell'impianto di distribuzione del gas nel Comune di Gabicce Mare, alla società Metano San Clemente S.r.l., per anni trenta (30) a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione definitiva della presente convenzione;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art.56 della Legge n. 142/90 lo schema di convenzione di seguito riportato, che regolerà i rapporti fra concedente e concessionario, nonché il relativo allegato "Criteri di stima del valore industriale dei beni", autorizzando al contempo il Responsabile del 3° Settore del Comune di Gabicce Mare -Assetto ed Utilizzo del territorio- ad intervenire alla stipula in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale in virtù dei poteri attribuitigli dalla legge e dal vigente statuto;
- 3) di approvare lo schema di "Regolamento per la somministrazione del gas agli utenti", di seguito riportato;
- 4) di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione, nessuna esclusa o eccettuata, compresi i diritti di segreteria, sono ad esclusivo carico del concessionario;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Si chiede l'I.E. del presente provvedimento per consentire l'immediata organizzazione operativa delle nuove condizioni convenzionali.


COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

COMUNE DI GABICCE
METANO SAN CLEMENTE S.R.L.

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DELLA DISTRIBUZIONE
DEL GAS NEL COMUNE DI GABICCE

Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Gabicce in seguito denominato "Concedente", concede alla Metano San Clemente S.r.l., in seguito denominata "Società", il pubblico servizio di distribuzione del gas per uso domestico, industriale, commerciale nelle applicazioni termiche e tecnologiche proprie del gas distribuito. La concessione è data alla Società con diritto di esclusiva per la fornitura del gas mediante tubazioni in tutto il territorio del Comune di Gabicce.



A tale scopo il suolo ed il sottosuolo pubblico occorrenti per la posa ed il mantenimento delle opere e canalizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio verrà concesso dal concedente alla Società per tutto il periodo di gestione del servizio. La tassa di occupazione del sottosuolo verrà corrisposta dalla Società sulla base delle norme e delle aliquote fissate dal D.L. n. 507 del 15/11/93 e sue successive modificazioni.

La Società avrà facoltà di estendere il servizio a Comuni o frazioni di Comuni vicini, purché ciò non costituisca detrimento del servizio per il Concedente.

Art. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 30 con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione definitiva della presente convenzione.

La eventuale disdetta dovrà essere comunicata con un anno di preavviso.

La durata della concessione, in caso di interruzioni del servizio dovuto a cause di forza maggiore (quali ad esempio eventi eccezionali, guerre, calamità naturali, sommosse popolari, scioperi, tumulti e così via) accertate e riconosciute tra le parti, sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni; di queste, ogni qualvolta si verificassero, la Società dovrà dare comunicazione al Concedente.

Per garantire l'ordinato svolgimento e la continuità del servizio, ove alla scadenza del contratto il Concedente non intenda rilevare gli impianti secondo quanto stabilito dalla Convenzione (art.15) la Società dovrà proseguire il servizio stesso per un periodo non inferiore a 5 anni, alle condizioni previste dalla presente convenzione.

Ove invece, alla scadenza del contratto, il Concedente rilevi gli impianti, secondo quanto previsto dalla convenzione e non intenda gestire il servizio direttamente o tramite Aziende pubbliche consortili, la Società godrà il diritto di prelazione per il proseguimento della concessione, per un periodo di tempo da stabilirsi, a condizioni di parità rispetto ad altri eventuali concorrenti; in tal caso il Concedente comunicherà alla Società le condizioni offerte da altri concorrenti e la Società dovrà esprimere entro tre mesi la propria intenzione di avvalersi del diritto di prelazione.

La procedura di cui ai comma precedenti verrà applicata anche in caso di conferma successiva alla prima.

Art. 3 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

La Società si impegna a realizzare gli impianti nelle zone da servire con le priorità indicate dal Concedente.

Art. 4 SUCCESSIVA ESTENSIONE DELLA RETE

Ulteriori estensioni della rete di distribuzione saranno fatte dalla Società secondo un criterio di razionale sicurezza tecnica nelle vie e piazze in cui andranno estendendosi con continuità i fabbricati dell'abitato purché sui nuovi tronchi siano assicurati almeno un Utente per ogni venticinque metri di nuova tubazione.

Resta inteso che le strade per le quali sussiste l'obbligo di canalizzazione dovranno avere piani stradali definiti per linee e quote e fondo sufficientemente rassodato e tale da permettere a costo normale, la posa della tubazione e la sua successiva conservazione e manutenzione.

Per gli sviluppi in zone in cui si estendano con continuità i fabbricati dell'abitato ma in cui la densità sia inferiore ad un utente per ogni venticinque metri di condotta stradale potranno essere presi accordi con i richiedenti e/o con il Concedente per il rimborso delle spese occorrenti, ferma restando in ogni caso la proprietà integrale degli impianti di distribuzione da parte della Società salvo quanto previsto agli effetti patrimoniali di cui agli articoli 14 e 15.

Qualora invece l'estensione rete sia richiesta quale infrastruttura per zone di prevalente sviluppo industriale per l'alimentazione di impianti di elevato assorbimento e/o con assorbimento discontinuo e/o stagionale la ripartizione degli oneri che riguarderanno sia l'estensione rete sia l'eventuale adeguamento delle strutture a monte preesistenti sarà oggetto di trattativa tra le Parti.

Art. 5 ESTENSIONE DELLA RETE PER ZONE DI SVILUPPO URBANO

Qualora l'estensione della rete sia richiesta per servire zone di sviluppo urbano di pubblica iniziativa, oppure interessi zone delimitate da piani di urbanizzazione regolamentata, (tipo PEEP, lottizzazioni convenzionate ecc...) il Concessionario eseguirà le opere necessarie inerenti il servizio gas, a sua cura e a sue spese.

La Società dovrà notificare al richiedente le caratteristiche e lo sviluppo dell'impianto da costruire.

Art. 6 ALLACCIAMENTO DELLE UTENZE

La Società assume l'obbligo di distribuire il gas nelle vie e piazze già canalizzate, a tutti coloro che ne faranno richiesta nei limiti della disponibilità della portata di gas naturale concessa dalla SNAM in relazione ai quantitativi di fornitura ed ai tipi di utilizzo.


La Società dovrà costruire a sua cura le opere di allacciamento della rete di distribuzione sino al misuratore, secondo un criterio di razionale sicurezza tecnica ed in conformità con le norme vigenti per quei richiedenti che abbiano formalizzato con la Società un regolare rapporto di Utenza.

Per la realizzazione delle predette opere la Società richiederà un contributo a fondo perduto nella misura indicata nel regolamento Utenti.

L'Utente dovrà procurarsi dal proprietario dello stabile l'autorizzazione per l'esecuzione di tutte le opere di allacciamento gas interessanti la proprietà.

Tutte le opere di cui al presente art.6 resteranno in ogni caso di esclusiva proprietà della Società che ne assume l'obbligo della manutenzione.





Gli Utenti che dovranno essere allacciati alle condotte di trasporto in media pressione, dovranno fornire alla Società, in comodato gratuito per la durata della concessione, le aree (di circa 3 metri quadri di superficie) necessarie per l'installazione dei gruppi di riduzione della pressione, relativi agli utilizzi propri ed eventualmente dei circonvicini.

Il contributo di allacciamento per utilizzi a carattere industriale, con elevato assorbimento e/o con assorbimento discontinuo e/o stagionale sarà commisurato al valore delle opere da costruire, ivi compresi eventuali gruppi di riduzione della pressione ed adeguamenti delle strutture preesistenti a monte.

Per ragioni tecniche di sicurezza, gli allacciamenti alle Utenze dovranno essere eseguiti esclusivamente dalla Società o da altre Ditte da essa autorizzate.

Art. 7 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE RISARCIMENTO DANNI

La Società nell'espletamento del servizio concesso dovrà sempre osservare e far osservare nei limiti della sua competenza le vigenti norme di legge e tener sollevato ed indenne, sia civilmente che penalmente, il Concedente da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza della presente concessione.

Qualora nell'esecuzione dei lavori la Società danneggiasse opere di terzi, dovrà provvedere al risarcimento dei danni, sempre che la richiesta sia fatta non oltre un mese dall'ultimazione dei lavori o dal rilievo del danno e sia provato che questo è dovuto a fatto della Società.

Al fine di evitare interferenze materiali o tecniche o danneggiamenti alla rete di distribuzione del gas il Concedente assumerà presso la Società le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare in qualsiasi modo il suolo o sottosuolo stradale ed in particolare la rete di distribuzione del gas.

Per i lavori che dovessero invece essere eseguiti da terzi, il Concedente autorizzandone l'esecuzione, dovrà prescrivere l'obbligo:

- a) di assumere presso la Società le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare la rete gas;
- b) di preavvisare la Società dell'inizio dei lavori da compiersi informandola altresì sulla loro natura;
- c) di segnalare immediatamente alla stessa gli eventuali danni causati.

Gli spostamenti delle condutture gas per esigenze del Concedente saranno attuati secondo le norme di Legge.

I rinterri ed i ripristini saranno effettuati a regola d'arte, secondo le modalità dettate dal regolamento predisposto dal Comune di Gabicce, accettato anche dagli altri gestori di pubblici servizi (SIP, ENEL eccetera).

La Società avrà l'obbligo di preavvisare il Concedente 15 giorni prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne casi di forza maggiore o per ricerca o riparazione fughe, nei quali casi verrà data tempestiva comunicazione al Concedente.

Handwritten signature

Handwritten signature

12

Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente, nel reciproco interesse, secondo una procedura permanente da concordare tra le Parti, eventuali cedimenti della sede stradale a sua conoscenza, da chiunque e/o da qualsiasi causa provocati, che possano interessare sedi stradali percorse da tubazioni gas.

Art. 8 GAS DA DISTRIBUIRE

La Società stipulerà i contratti di fornitura del gas con la SNAM e sarà direttamente responsabile della gestione dei contratti stessi.

La Società si impegna a distribuire ad orario continuo, eccezione fatta per i casi di forza maggiore o di sciopero, gas naturale (metano) avente mediamente un potere calorifico di 9.200 kcal/Sm³ (15 °C e 760 mmHg) e comunque pari a quello consegnato dalla SNAM, pertanto sul valore di tale potere calorifico è ammessa una tolleranza pari a quella consentita dalle clausole di variabilità del potere calorifico contenute nel contratto stipulato dal Concessionario con la SNAM.

La pressione di distribuzione del gas, misurata lungo la rete stradale su di una condotta ad erogazione diretta e di diametro non inferiore ai 50 mm. non dovrà essere inferiore a 120 mm. di colonna d'acqua e comunque tale da evitare il pericolo dello stacco o ritorno di fiamma in apparecchi conformi alle norme UNI-CIG per il gas distribuito.

Qualora esigenze tecniche lo consigliassero, la Società potrà distribuire altri tipi di gas di qualsiasi origine e natura e sarà libera di adottare altri processi o sistemi di distribuzione.

In tal caso la Società dovrà concordare con il Concedente le caratteristiche del nuovo tipo di combustibile che dovranno essere tali da soddisfare le esigenze del servizio.

Qualora venisse a verificarsi la possibilità di utilizzare, in tutto o in parte del territorio comunale, una nuova fonte di energia idonea alla distribuzione pubblica, che sostituisca o integri gli impieghi del gas, ed il Concedente non intenda gestirla direttamente o tramite Aziende Municipalizzate, consortili od altra forma, la Società avrà, nel periodo di concessione, il diritto di preferenza e precedenza nell'assunzione del relativo servizio, a parità di condizioni con altri concorrenti.

Art. 9 FORNITURA DEL GAS AGLI UTENTI

I rapporti intercorrenti fra la Società e l'Utenza sono disciplinati dal Regolamento per la fornitura del gas che fa parte integrante della presente convenzione e dalla carta dei servizi.

Detto Regolamento potrà essere aggiornato dalla Società in accordo con il Concedente nel corso della concessione per tener conto di eventuali nuove realtà connesse al servizio.

La fornitura del gas sarà fatta a misura ed i contatori, preventivamente sottoposti alla verifica governativa prescritta dalla legge, saranno del calibro che la Società riterrà adeguato alle singole forniture.

Art. 10 TARIFFE DI VENDITA DEL GAS

Le tariffe di vendita del gas sono stabilite secondo le norme previste dal provvedimento CIP n.20/1975 e successive integrazioni e modifiche avente per oggetto "Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana" e sue successive modifiche.

Qualora venisse a mancare una specifica regolamentazione legislativa per la determinazione delle tariffe, il nuovo criterio da adottarsi sarà oggetto di amichevole trattativa tra le Parti ed in mancanza di accordo, tale compito sarà demandato al Collegio Arbitrale di cui all'art. 18.

Art. 11 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La Società assicura la propria rappresentanza attraverso la sua struttura organizzativa, dimensionata sulla base delle reali esigenze del locale servizio.

Art. 12 VIGILANZA E CONTROLLO DEL CONCEDENTE

Il Concedente si riserva il diritto di controllare che gli impianti siano conformi a quanto previsto dalla presente convenzione, che il gas distribuito risponda alle caratteristiche previste al precedente art. 8 che le tariffe di vendita del gas praticate dalla Società alle utenze siano quelle fissate in base all'art. 10.

La Società dovrà pertanto presentarsi a quelle visite e rilievi che gli incaricati ufficialmente designati dal Concedente dovessero compiere per l'esercizio di tale controllo.

Il controllo dei requisiti del gas sarà fatto mediante il prelievo contemporaneo di campioni rispettivamente del gas erogato in rete e del metano consegnato dalla SNAM, nel caso di sua distribuzione allo stato tal quale, tenuto conto delle variazioni temporali possibili e dei punti di prelievo.

L'accertamento del potere calorifico dei campioni sarà eseguito, in contraddittorio fra le Parti da un apposito Ente o Istituto Universitario specializzato, a tale scopo incaricato di comune accordo dalle Parti stesse.

Detto Ente provvederà ad inviare un Esperto che sceglierà opportunamente i punti di campionamento, ed effettuerà direttamente il prelievo dei campioni in modo che questi rappresentino il valore effettivo del potere calorifico del gas erogato.

I controlli saranno effettuati per iniziativa del Concedente nei giorni e nelle ore che saranno scelte dal medesimo.

La Società preavvisata con l'anticipo minimo necessario, convenuto in 12 ore, per inviare un proprio rappresentante al fine di assistere alle operazioni di campionamento.

Nel caso di mancato intervento del rappresentante della Società, debitamente preavvisata, i prelievi effettuati dall'Esperto di cui sopra, saranno ritenuti validi.

Il risultato dei controlli sarà fatto constatare mediante apposito verbale.

Le spese dei controlli saranno a carico della Società solo in caso di risultato negativo, e per due volte l'anno anche in caso positivo, mentre saranno a carico del Concedente le spese di ulteriori controlli qualora il potere calorifico risulti regolare.

[Handwritten signature and initials on the right margin]

Art. 13 PENALI A CARICO DELLA SOCIETA' - CAUZIONE

a) Penali a carico Società

In caso di inadempienza da parte della Società agli obblighi di cui all'art. 8 della presente Convenzione, salvo cause di forza maggiore, il Concedente previa contestazione alla Società e sentita la medesima potrà richiedere a carico della stessa ed in via amministrativa le seguenti penalità:

- 1) qualora il controllo indicasse un potere calorifico del gas deficitario rispetto al potere calorifico del gas consegnato dalla SNAM la penale sarà pari all'1% del fatturato giornaliero, stimato sulla base delle vendite reali e della tariffa in vigore, per ogni 1% di valore medio del potere calorifico in difetto.
- 2) Ogni qualvolta la pressione del gas, misurata lungo la rete stradale su di una condotta ad erogazione diretta e di diametro non inferiore ai 50 mm, risulti inferiore a 120 mm. di colonna d'acqua, per la durata di almeno un'ora la penale sarà di Lire 100.000 per ogni ora di durata del disservizio.

Qualora la Società ritenga che le inadempienze di cui ai precedenti comma dipendano da cause di forza maggiore, dovrà dichiararlo entro le 24 ore, ed in tal caso sarà esonerata dal pagamento della penale, sempreché la forza maggiore sia riconosciuta dal Concedente.

b) Cauzione


In base al combinato disposto dagli Artt. 54, 6 comma e 38 n.2-3 del regolamento generale della contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924 n.827, il Concedente esonera la Società dal prestare cauzione, trattandosi di una Ditta di notoria solidità.

Art. 14 CONDIZIONI PER IL RISCATTO ANTICIPATO DEL SERVIZIO

Il Concedente si riserva il diritto di riscattare anticipatamente il servizio nei tempi e con le modalità previste dal T.U. 15 ottobre 1925 n.2578 sulla municipalizzazione dei pubblici servizi e sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato 4. La Società godrà del diritto di ritenzione fino ad avvenuto pagamento di quanto dovutole nelle forme e nei limiti delle leggi vigenti.

Art. 15 CONDIZIONI ALLA SCADENZA

I beni costituenti l'impianto di distribuzione del gas nel territorio comunale, quali a titolo esemplificativo: cabine di prelievo e riduzione, rete di trasporto e distribuzione, prese, colonne montanti sino ai misuratori d'Utenza inclusi, sono di proprietà della Società, la quale ne assume piena e totale responsabilità mantenendo sollevata ed indenne, sia civilmente che penalmente l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi danno che potesse derivare a terzi dalla presenza e dall'uso di detto impianto durante il periodo di concessione. Alla scadenza della concessione, ove il Concedente decida di esercire il servizio, direttamente o tramite Azienda consortile, potrà rilevare tutti gli impianti del Concessionario a fronte di un corrispettivo determinato secondo il criterio di stima industriale, così come previsto nel Testo Unico n.2578 del 15/10/1925 e sulla base dei criteri fissati nell'allegato n.4, escludendo naturalmente gli effetti della lettera "c" comma 4 dell'art.24 del T.U.F.L. 15/10/25 n.2578.



Dall'importo risultante sarà dedotto il valore a stima industriale della quota parte delle opere di canalizzazione statale realizzate, a partire dalla data di esecutorietà della presente convenzione ed ancora esistenti alla data della scadenza, mediante contributi a fondo perduto pagati dal Concedente.

La stima del valore industriale sarà eseguita d'intesa tra le Parti o, in caso contrario dal Collegio Arbitrale di cui all'art.18 della presente convenzione.

La Società godrà del diritto di ritenzione sino ad avvenuto pagamento di quanto dovutole nelle forme e nei limiti delle leggi vigenti.

Art. 16 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il Concedente intenderà la presente concessione senz'altro decaduta in caso di scioglimento cessazione o fallimento della Società.

La decadenza potrà inoltre essere pronunciata dal Concedente:

- a) in caso di cessione a terzi della concessione al di fuori di quanto previsto al successivo Art.17;
- b) in caso di sospensione della fornitura del gas per più di dieci giorni per causa non dipendente da forza maggiore debitamente comprovata;
- c) in caso di gravi e reiterate infrazioni alle norme di legge e della presente convenzione.

Nel caso in cui alla lettera b) prima di pronunciare la decadenza della concessione, il Concedente notificherà alla Società una diffida, con la quale le prescriverà un congruo termine per rimuovere le inadempienze: dopo di che, ove la Società non abbia provveduto, potrà emettere la determinazione di decadenza, salvi gli altri diritti competenti al Concedente.

Nel caso in cui alla lettera c), la questione sarà sottoposta con azione di accertamento al Collegio Arbitrale di cui all'Art.18 e, anche in questo caso, dopo il lodo arbitrale il Concedente diffiderà la Società prescrivendole un congruo termine per rimuovere le irregolarità, trascorso il quale inutilmente, potrà dare esecuzione alla revoca.

In caso di decadenza della concessione, il Concedente deciderà se acquistare l'impianto direttamente o affidarlo a terzi, fermo restando che i beni di proprietà della Società verranno rilevati dal Concedente o da chi per esso con le modalità ed i criteri previsti in caso di riscatto di cui all'Art.14.

Art. 17 CESSIONE DEL CONTRATTO

La Società non potrà, per qualunque ragione, cedere a terzi la presente concessione senza il consenso del Concedente, al quale spetta il diritto di prelazione alle stesse condizioni accettate dalla eventuale concessionaria.

Potrà però la Società liberamente addivenire a fusione od incorporazione con altre Società ai sensi degli artt.2501 e 2504 del Codice Civile o trasferire la concessione a Società collegate di cui la concessionaria abbia il controllo.

Resta però convenuto che l'eventuale Società subentrante nella gestione del servizio, sarà tenuta da osservare tutte le disposizioni contenute nel presente contratto e mantenere gli impegni assunti dalla concessionaria cedente a norma dell'Art.2504, 4 comma del Codice Civile.

Handwritten signature

Handwritten signature

ART. 18 CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

La Società, a titolo di corrispettivo della concessione, riconoscerà al Comune, a decorrere dall'inizio della gestione, una somma pari al 7 % della differenza fra la tariffa media di vendita e il costo medio di acquisto riferito al gas erogato.

Il costo medio di acquisto sarà calcolato nel seguente modo:

$$Cma = \frac{FS}{VE} \quad \text{dove:}$$

FS = somma fatture SNAM per tutto il gas erogato nell'anno solare nella rete del comune di Gabicce esclusa IVA ed eventuali altre imposte (Lire).

VE = volume totale del gas fatturato nell'anno solare dalla Concessionaria agli Utenti del Comune di Gabicce (m³).

Cma = costo medio di acquisto riferito al gas erogato (Lire/m³).

La tariffa media di vendita sarà calcolata nel seguente modo:

$$Tmv = \frac{FU}{VE} \quad \text{dove:}$$

Tmv = Tariffa media di vendita.

FU = totale fatturato agli Utenti dalla Concessionaria nell'anno solare per vendite di gas escluse le quote fisse mensili e/o nolo contatore, IVA ed imposte (Lire).

Canone annuo a favore del Comune:

$$(Tmv - Cma)$$

(Lire)

100

----- x VE x 7

I dati necessari al calcolo di cui sopra, saranno dedotti da documenti fiscali che la società è tenuta ad esibire al Comune per le opportune verifiche.

Il suddetto meccanismo verrà conseguentemente modificato qualora il gas da distribuire agli Utenti non sia più disponibile tal quale dalla rete nazionale dei metanodotti, ma debba essere prodotto e/o manipolato dalla Concessionaria o nel caso in cui i costi di esercizio aumentino in maniera imprevedibile turbando l'equilibrio economico del contratto.

In tal caso dalla differenza (Tmv - Cma) saranno detratti i maggiori oneri di produzione od altri oneri al momento non prevedibili che dovessero intervenire.

Art. 19 COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le questioni che potessero sorgere durante la concessione o successivamente sull'interpretazione ed esecuzione di quanto oggetto della presente convenzione, in ogni sua clausola, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, in qualità di amichevoli compositori.

I tre membri saranno uno nominato dal Concedente, uno dalla Società ed il terzo d'accordo fra le Parti.

In difetto il terzo membro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Rimini il quale nominerà anche l'arbitro che non sia stato nominato da una delle Parti, su invito dell'altra, dopo decorsi 20 giorni dall'invito stesso.

Gli arbitri decideranno anche in merito alle spese del giudizio arbitrale.

Art. 20 SPESE CONTRATTUALI

Le spese tutte dipendenti e conseguenti, alla presente concessione, sua registrazione ecc... sono a carico della Società.

ALLEGATO ALL'ATTO DI CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO GAS FRA
IL

COMUNE DI GABICCE E LA METANO SAN CLEMENTE S.R.L.

CRITERI DI STIMA DEL VALORE INDUSTRIALE DEI BENI

Il criterio generale di stima adottato è individuato nel costo di ricostruzione al netto del deperimento.

Per costo di ricostruzione, si intende l'insieme dei costi che si dovrebbero sostenere, al momento del passaggio di proprietà dei beni, per acquistare o realizzare, nonché per porre in condizioni di normale funzionamento, un nuovo complesso di impianti uguale a quello esistente ed utilizzato a tutti gli effetti per il servizio di produzione e distribuzione del gas.

1) COSTO DI RICOSTRUZIONE A NUOVO

Il costo di ricostruzione è definito da due componenti:

- a) COSTI DIRETTI, specificatamente afferenti all'impianto di cui si tratta e desumibili dalle condizioni di mercato (costi di materiali, prestazioni di mezzi d'opera e mano d'opera direttamente utilizzati nelle costruzioni eccetera);
- b) COSTI GENERALI, imputabili all'impianto pro quota o mediante opportune maggiorazioni percentuali (progettazione, direzione lavori, collaudi, oneri finanziari, costi organizzativi e di avviamento ecc.).

2) DEPERIMENTO

Il costo di ricostruzione deve essere assoggettato al calcolo del deperimento, al fine di ottenere il "costo di ricostruzione al netto del deperimento", corrispondente al valore di stima industriale del bene esistente.

3) COEFFICIENTE DI DEGRADO-VITA MEDIA

L'entità del deperimento è correlata ad un coefficiente di degrado dipendente dalla vita tecnico economica dell'impianto.

Quest'ultima è definita dalla durata fisica dei beni e dal periodo di tempo nel corso del quale l'impianto può essere economicamente utilizzato.

L'assieme delle due componenti determina durate medie o vite medie delle diverse categorie di beni i cui valori sono desunti dalla pratica corrente dei ritmi di sostituzione dei beni, dalla bibliografia di settore e dai risultati derivanti da importanti arbitrati e perizie.

Il concetto di vita media adottato comprende quindi anche effetti di carattere economico, determinati, nel tempo, dall'incremento dei consumi, dalle innovazioni tecnologiche correnti e dalla normale evoluzione delle situazioni ambientali e operative.

Detti valori sono di seguito riportati:


CESPITI	Vita media (anni)
- Fabbricati di tipo civile (1)	80
- Fabbricati di tipo industriale	60
- Impianti di produzione e miscelazione	30
- Impianti di compressione	40
- Serbatoi materie prime	40
- Serbatoi gas	40
- Gasometri e collettori	60
- Impianti di prelievo riduzione e misura	25
- Impianti sussidiari	40
- Tubazioni: ghisa	70
- acciaio protetto catodicamente	60
- acciaio non protetto catodicamente	45
- polietilene	60
- Accessori di rete	Stessa vita delle tubazioni ove sono inseriti
- Cabine di riduzione intermedie e finali	25
- Punti gas	55
- Misuratori: a membrana	25
- rotanti	40

(1) Concerne i soli fabbricati esclusivamente o prevalentemente utilizzati per il servizio gas e non diversamente o difficilmente destinabili ad altri usi.

Sono comunque escluse le sedi di direzione generale o di rappresentanza.

Il concetto di vita media non si applica per quegli impianti che in relazione alla gestione in atto e/o alle trasformazioni indispensabili cui verranno sottoposti, hanno durata residua ben determinata agli effetti del loro futuro utilizzo nel servizio di produzione e distribuzione del gas.

In tal caso il valore di detti impianti verrà stabilito sulla base della loro vita residua effettiva, oltre all'eventuale valore di recupero e/o riutilizzo a valori di mercato.



In base a quanto sopra, la vita media totale, risultante dalla attribuzione della vita media residua, potrà risultare, a seconda dei casi, inferiore, uguale o superiore alla "vita media" più sopra definita.

La legge di degrado adottata si avvale del criterio di degrado lineare, espresso dalla formula:

$$Cd = \frac{Vm - e}{Vm}$$

dove:

- Cd = coefficiente di degrado
- Vm = vita media fisica
- e = età del bene

4) BENI MOBILI

Per ciò che concerne i beni mobili afferenti al servizio e cioè, a titolo esemplificativo, automezzi e relative attrezzature, le attrezzature e gli attrezzi in dotazione, le scorte, i mobili, gli arredi e le macchine da scrivere e da calcolo, i materiali ed i contatori a magazzino e presso terzi, le materie prime eccetera, si procederà alla loro valutazione sulla base dei costi di mercato ed allo stato d'uso all'atto del passaggio di proprietà dei beni.

REGOLAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL GAS AGLI UTENTI DEL COMUNE DI GABICCE MARE.

ART. 1 ENTE GESTORE DEL SERVIZIO E NORME PER LA FORNITURA

Il servizio di distribuzione del gas nel territorio del Comune di Gabicce é affidato, dal Comune di Gabicce, alla Metano San Clemente S.r.l., in seguito denominata Società come risulta dall'apposito atto di concessione di cui il presente regolamento fa parte integrante.

La fornitura del gas é disciplinata dalle norme e disposizioni del presente regolamento, il quale viene redatto di comune accordo fra Concessionaria e Concedente, ai sensi di quanto previsto all'art. 9 della sunnominata Concessione.

ART. 2 MODALITÀ DELLA FORNITURA

Le modalità della fornitura sono regolate dalle norme che seguono e dalle condizioni speciali che di volta in volta potranno essere fissate nei relativi contratti di fornitura.

ART. 3 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

La fornitura del gas é effettuata a deflusso libero, misurato da contatore, o da altre apparecchiature di misura sempre rispondenti alle norme di Legge vigenti al momento della misura stessa.

Handwritten signature and initials on the right margin.

Handwritten mark or signature at the bottom right.

ART. 4 DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA

I contratti di fornitura sono di norma a tempo indeterminato, salvo casi particolari in cui la scadenza dovrà comunque essere fissata di volta in volta sul contratto stesso.

ART. 5 MODALITÀ DI RECESSO DAL CONTRATTO DI FORNITURA

Gli Utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono presentarsi agli sportelli della Società o darne alla stessa comunicazione scritta tramite lettera raccomandata A.R..

La Società provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla chiusura del contatore.

L'Utente è tenuto a mettere in condizione la Società di poter chiudere il contatore rendendo accessibili i locali ove questo è ubicato.

In mancanza di disdetta, o della chiusura del contatore, l'Utente rimane direttamente responsabile verso la Società del corrispettivo per consumi di gas, noleggio, ecc... di chi subentra e di qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi al contatore e agli impianti.

ART. 6 DIVIETO DI RIVENDITA

E' fatto assoluto divieto all'Utente di rivendere il gas.

E' vietata altresì l'installazione di sottocontatori per la contabilizzazione separata di quantitativi di gas nell'ambito di edifici con più unità immobiliari e dotate di un solo contatore principale.

Eventuali inadempienze al presente articolo avranno come immediata conseguenza la sospensione della fornitura.

ART. 7 FORNITURE SU STRADE CANALIZZATE

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, la Società, entro i limiti dei quantitativi di gas fornibili da parte dell'ente di stato e tenuta a cedere la fornitura del gas per uso domestico e per altri usi ed ha il diritto di esigere dal richiedente i contributi di allacciamento in vigore "pro tempore" di cui all'allegato "A".

Le variazioni verranno determinate considerando le quote di incidenza, i parametri per la mano d'opera, per i materiali, per i trasporti e per i noli, quali risultano dalla tabella n.5 (Acquedotti) di cui al D.M. dei Lavori Pubblici 22/6/1968, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 9/7/1968 senza la riduzione del 5%.

I costi saranno desunti dalle tabelle emesse dal Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche.

ART. 8 FORNITURE SU STRADE NON CANALIZZATE

Per le strade non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, la Società deve accogliere le richieste, sempre nei limiti di cui al precedente art. 7, quando da parte dei richiedenti le sia corrisposto un contributo a fondo perduto pari alla spesa di costruzione della condotta stradale calcolata sulla base dei prezzi di mercato vigenti al momento di costruzione dell'opera.

L'entità e le modalità di pagamento del contributo a fondo perduto saranno determinate dalla Società secondo quanto prescritto dall'art. 4 della Convenzione in atto.

ART. 9 DIRITTO DI SOSPENSIONE O DI REVOCA DELLA FORNITURA

Nel caso in cui sia riscontrata presenza di fuga pericolosa la Società si riserva, a suo giudizio insindacabile, la facoltà di sospendere la fornitura del gas a qualunque uso destinata.

Nel caso di fornitura per uso diverso da quello domestico e in facoltà della Società di sospendere e revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione e di servizio o sorgano altri gravi motivi che spetta alla Società e all'Amministrazione Comunale concordemente valutare.

ART. 10 PERSONA A CUI VIENE EFFETTUATA LA FORNITURA

La fornitura è effettuata alla persona che occupa l'immobile entro il quale deve venire utilizzato il gas, a prescindere dal titolo che determina l'occupazione, purché siano rispettate le norme di cui agli articoli seguenti.

ART. 11 RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO

La richiesta di allacciamento alla rete gas deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dalla Società, e deve essere sottoscritta dal proprietario o proprietari dell'immobile all'atto del perfezionamento.

La esecuzione dell'allacciamento è subordinata al pagamento degli importi previsti ai punti 4 e/o 5 dell'allegato "A" al presente regolamento.

Ricevuta la domanda di allacciamento perfetta in ogni sua parte, la Società ha tempo:

- 15 giorni per stesura del preventivo o conferma del contributo forfettario e relativa comunicazione all'utente;
- 15 giorni dal pagamento per predisporre e inoltrare le pratiche per l'ottenimento dei necessari permessi;
- 30 giorni dall'ottenimento dei permessi (o dal pagamento del preventivo nel caso che il lavoro non necessiti di ottenimento di permessi) per l'esecuzione dei lavori.

Qualora la Società non rispetti i tempi di cui sopra, dovrà rimborsare all'utente il 5% (cinque per cento) del preventivo o contributo di allacciamento per ogni settimana di ritardo o frazione superiore a due giorni lavorativi.

ART. 12 MODALITÀ PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Per ottenere la fornitura del gas il richiedente dovrà provvedere la versamento degli importi previsti ai punti 1 o 2 dell'allegato "A" e degli anticipi infruttiferi stabiliti all'allegato "8" del presente regolamento esibendo l'autorizzazione del proprietario dell'immobile redatta su apposito modulo predisposto dalla Società.

ART. 13 NORME PER L'ESECUZIONE DELLE DERIVAZIONI

Spetta alla Società determinare il diametro e il punto di derivazione della presa ed i diametri e la ubicazione delle diramazioni fino al contatore.

Qualunque lavoro di costruzione di qualsiasi conduttura ed apparecchio fino al misuratore compreso è eseguito esclusivamente dalla Società, direttamente o per mezzo di installatori da essa autorizzati.

Qualora per ragioni tecniche od altro, il misuratore non possa essere ubicato entro 1,00 metri dal confine della proprietà privata, il richiedente ha facoltà di eseguire per proprio conto, scavi, rinterri, ripristini ed opere murarie necessari alla posa dell'ulteriore tratto di allacciamento, mentre la Società eseguirà, sempre a spese del richiedente, la fornitura e la posa di tubazioni ed apparecchiature ai prezzi unitari esposti nell'allegato "A".

Ivi sono pure esposti i prezzi unitari che la Società applica per opere di scavo eccetera in proprietà privata.

ART. 14 PROPRIETÀ DELLA CONDOTTA

Le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite con contributo degli Utenti, appartengono alla Società restando all'Utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono invece di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

ART. 15 MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, sono fatte esclusivamente dalla Società.

Tali interventi sono pertanto vietati agli Utenti od a chi per essi sotto pena del pagamento dei danni, salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di Legge, da parte della Società.

ART. 16 VOLTURA DELL'UTENZA

In caso di passaggio del prelievo del gas da una persona ad un'altra, il subentrante deve presentarsi agli sportelli della Società, e provvedere ai depositi di cui all'art.11.

La mancata comunicazione da parte del subentrante farà considerare abusivo il consumo del gas da parte sua con tutte le conseguenze di Legge.

ART. 17 VARIAZIONI ALLE TARIFFE ED AL PRESENTE REGOLAMENTO

Qualsiasi modifica delle tariffe di vendita del gas è decisa a norma di Legge dal Comitato Interministeriale Prezzi o dal Comitato Provinciale Prezzi.

Qualsiasi modifica dei prezzi, contributi, ed anticipi infruttiferi esposti agli allegati "A" e "B", così pure come qualsiasi modifica al testo del presente regolamento, dovrà essere preventivamente concordata con il Comune e/o con gli organi che per Legge saranno a ciò designati.

ART. 18 INTERRUZIONI E IRREGOLARITÀ DI SERVIZIO

La Società non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni o diminuzioni di fornitura dovute a causa di forza maggiore, eventi fortuiti, incidenti, scioperi e necessità di lavori, o sospensione dell'ente erogatore.

In nessuno di tali casi l'Utente avrà diritto ad abbuoni né a risarcimento danni.

La Società segnalerà, ove possibile, tali eventi agli Utenti interessati prima che gli stessi si verifichino.



ART. 19 RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE E DERIVAZIONE.

Salvo quanto previsto al successivo art.29, l'Utente deve usare la diligenza del buon padre di famiglia affinché siano preservati da manomissioni o da danneggiamenti le derivazioni o gli apparecchi di misura.

L'Utente è quindi responsabile dei danni provocati ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

ART. 20 RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI

La fornitura si intende revocata senza l'intervento di alcun atto formale da parte della Società, quando per morosità dell'Utente sia stata sospesa l'erogazione del gas e tale sospensione duri oltre un mese, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento, con incameramento dei depositi di cui all'articolo 23.

ART. 21 CONSUMI ABUSIVI

Il consumo del gas per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge.

ART. 22 INTERVENTI DELLA SOCIETÀ PER RAGIONI DELL'UTENTE

Qualora, a richiesta dell'Utente, o per ragioni imputabili allo stesso, sia necessario intervenire sugli impianti a monte del contatore, l'Utente è tenuto a rimborsare alla Società le spese sostenute.

ART. 23 ANTICIPI SULLA FORNITURA

L'Utente è tenuto a versare, a titolo di anticipo infruttifero sulla fornitura, una somma in contanti commisurata all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, secondo gli importi indicati nell'allegato "8" del presente regolamento, adeguabile in corso di contratto in rapporto alla variazione del costo di acquisto (vedi art.17).

La Società potrà incamerare tale anticipo fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla Legge.

L'anticipo viene restituito all'Utente alla cessazione del contratto dopo che l'Utente stesso abbia liquidato ogni debito.

ART. 24 TARIFFE

Al fine dell'applicazione degli anticipi infruttiferi e di eventuali tariffe differenziate e della corretta applicazione dell'imposta di consumo, si definiscono i seguenti usi:

- a) uso domestico - si considera destinato ad uso domestico, il gas destinato all'uso di cottura cibi negli ordinari impieghi domestici e/o al riscaldamento di acqua per usi sanitari.
- b) uso riscaldamento individuale - si considera destinato a tale uso il gas utilizzato per il riscaldamento domestico di civili abitazioni dotate di impianto di riscaldamento autonomo per ogni unità immobiliare.
- c) uso promiscuo - si considera uso promiscuo l'utilizzo contemporaneo di cui ai punti "a" e "b".

- d) uso riscaldamento centralizzato - si considera destinato a tale uso, il gas utilizzato per il riscaldamento e produzione di acqua calda in centrali termiche a servizio di edifici composti da più unità immobiliari.
- e) uso industriale ed artigianale - si considera destinato a tali usi tutto il gas assoggettato all'aliquota ridotta dell'imposta di consumo di cui alla Legge 7/4/77 n.102 e successive modifiche.
- f) uso commerciale, esercizi pubblici e comunità - si considera destinato a tali usi il gas utilizzato in ristoranti, trattorie, mense aperte al pubblico, negozi, magazzini, eccetera.

ART. 25 MISURA E FATTURAZIONE DEL GAS

Il gas sarà fatturato in base al consumo indicato dalle apparecchiature di misura, facendo salva la possibilità per la Società di procedere a fatturazioni provvisorie su consumi presunti, fermo restando il successivo conguaglio.

La periodicità della fatturazione, può essere modificata dalla Società nel corso del contratto, nel rispetto delle leggi vigenti.

ART. 26 PAGAMENTI

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate su presentazione di bollette di pagamento.

In caso di ritardo di pagamento oltre 15 giorni dalla data di emissione delle bollette, la Società ha diritto oltre al pagamento dovuto, anche a quello delle indennità di mora (secondo l'allegato "C")

La morosità dà diritto inoltre alla Società, di procedere alla sospensione dell'erogazione del gas.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'Utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra le ulteriori spese per la messa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dalla Società per la tutela dei propri diritti.

ART. 27 APPARECCHI DI MISURA

Gli apparecchi di misura sono di proprietà della Società, il tipo e il calibro sono stabiliti dalla Società stessa in relazione al tipo di fornitura e alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto, che l'Utente è tenuto a denunciare all'atto della domanda.

L'Utente è tenuto a notificare alla Società qualunque aumento o variazione intendesse fare negli apparecchi di utilizzazione o nell'impianto interno e richiedere il cambio di contatore per adeguarlo, se necessario all'aumentato fabbisogno del gas.

La Società ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavvisi o di giustificazioni; nel caso di variazione del calibro, la Società si riserva di addebitare all'Utente le spese relative.

Le quote fisse mensili di nolo e manutenzione degli apparecchi di misura sono fissate dai provvedimenti C.I.P..

ART. 28 POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dalla Società e di facile accesso al proprio personale.

I contatori devono avere una adeguata custodia provvista dall'Utente.

Per i nuovi Utenti, in mancanza di tale custodia non si darà inizio all'erogazione.

A monte ed eventualmente anche a valle del contatore viene collocato inoltre a cura della Società ed a spese dell'Utente, un rubinetto di arresto.

La Società ha la facoltà di imporre il cambiamento del posto del contatore a spese dell'Utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di appositi suggelli di garanzia apposti dall'Ufficio Metrico dello Stato, e dalla Società.

La manomissione dei suggelli da parte dell'Utente e qualunque altra operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, possono dar luogo ad azione giudiziaria contro di esso, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.

ART. 29 GUASTI AGLI APPARECCHI DI MISURA ED AGLI ACCESSORI

L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza.

Nel caso di guasti l'Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Società affinché questa possa provvedere.

ART. 30 RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DEGLI APPARECCHI DI MISURA

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni della Società ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

ART. 31 LETTURA DEI MISURATORI

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari.

Qualora, per causa dell'Utente, non sia stato possibile eseguire una lettura periodica del contatore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del periodo successivo, può essere disposta la chiusura dell'Utenza, la quale potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la lettura e dopo che l'Utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

La Società ha comunque la facoltà di fare eseguire letture supplementari a sua discrezione.

ART. 32 IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo di gas, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

ART. 33 VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

Quando un Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, la Società dietro richiesta scritta, accompagnata dal deposito di cui all'allegato "B" del presente regolamento, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie, sono a carico della Società, la quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre al deposito di cui al comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti del 5% in più o in meno, entro il campo di portata teorica del contatore, la Società incamera il deposito con il diritto di richiedere il saldo delle eventuali maggiori spese sostenute per la verifica.

ART. 34 PRESCRIZIONI E COLLAUDI

L'impianto per la distribuzione del gas nell'interno della proprietà privata dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'Utente, che ne ha la piena responsabilità secondo le norme di legge vigenti.

La Società si riserva di formulare prescrizioni speciali che riterrà necessarie, dal lato tecnico ed igienico, sugli impianti interni.

L'installatore, che dovrà essere regolarmente iscritto all'albo o registro di cui alla Legge 5 marzo 1990 n.46, dovrà, fra le altre cose, eseguire una prova a pressione degli impianti interni, prima che questi siano posti in servizio.

La prova dovrà essere eseguita secondo le modalità previste dalle norme UNI-CIG e l'esito di tale prova, unitamente al certificato di conformità di cui alla legge 5/3/90 n.46, con la descrizione dell'impianto interno, dovrà essere consegnato dall'Utente alla Società prima della messa in servizio dell'impianto.

Qualora l'installazione non risultasse idonea, la Società potrà rifiutare o sospendere la fornitura del gas.

ART. 35 INSTALLAZIONE DI ASPIRATORI

E assolutamente vietato installare aspiratori del gas.


ART. 36 PRESE DI TERRA

E assolutamente vietato utilizzare condutture del gas come prese di terra di connessione con linee di apparecchi elettrici.

ART. 37 MODIFICHE

La Società può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per la sicurezza e il buon funzionamento degli impianti interni e l'Utente è tenuto ad eseguirli entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

In caso di inadempienza, la Società ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.



ART. 38 PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione impianti interni.
Nessun abbuono sul consumo di gas e comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, ne la Società può direttamente o indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

ART. 39 VIGILANZA

La Società ha sempre il diritto di fare ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla misura del gas all'interno della proprietà privata.
I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà sin da ora espressamente riconosciuta dagli Utenti di accedere nella proprietà privata sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni, modifiche o guasti nelle condutture o negli apparecchi misuratori o comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto o del servizio, sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento e ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, la Società si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del gas fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio senza che ciò possa dar diritto a richieste di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

Resta altresì salvo da parte della Società di revocare il contratto di fornitura o di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

ART. 40 INFRAZIONI

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da agenti della Società, che potranno presentarsi soli o eventualmente accompagnati da pubblico ufficiale.
Ogni infrazione dà alla Società il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

ART. 41 TASSE ED IMPOSTE

Qualunque tassa venisse imposta sulle forniture del gas, sugli impianti e sugli apparecchi, sarà a carico dell'Utente salvo quanto previsto dalla Legge.

ART. 42 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 43 OBBLIGATORIETA'

Il presente regolamento é obbligatorio per tutti gli Utenti.
Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salva all'Utente la facoltà di chiederne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

ART. 44 IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI

I dipendenti della Società sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

ALLEGATO "A" - REGOLAMENTO UTENTI
(in vigore dal 1/1/94)

1) Spese di istruttoria per nuovo contratto di fornitura, subentro di Utenza con o senza installazione di nuovo contatore.

Utenze ad uso civile abitazione, tipo "a" e "b" art.23 per:	
contatori da 10 fiamme	L. 27.000
contatori da 20 fiamme	L. 34.100
contatori da 30 fiamme ed oltre	L. 50.900
tutti gli altri usi	L. 72.900

2) Subentro di Utenza senza intervento della Società. L'Utente uscente ed il subentrante, si presentano contemporaneamente allo sportello con l'ultima lettura concordata

L. 8.500

3) Spese di apertura e/o chiusura del contatore a richiesta dell'Utente o per ragioni imputabili allo stesso, quali morosità, inadempienze, eccetera

L. 16.900

4) Contributi per nuovi allacciamenti dalla rete di distribuzione.

Per contatori posti nella proprietà privata, in prossimità del confine (a distanza inferiore di 1 m. dal confine stesso) con la strada pubblica canalizzata con rete gas, si stabilisce un contributo fisso per ogni Utenza da eseguire.

a) Edifici con numero di Utenze minore di 4; uso esclusivamente domestico (tipo "a" art.24)

la prima Utenza:	L. 522.000
le Utenze successive cadauna:	L. 316.000

b) Condomini - Uso esclusivamente domestico (tipo "a" art.24).

Numero di Utenze maggiore o uguale a 4 eseguite in una unica soluzione;

per ogni Utenza:	L. 363.000
------------------	------------

c) Uso domestico più riscaldamento (promiscuo)

Destinazione d'uso: civile abitazione;

la prima Utenza:	L. 730.000
le Utenze successive cadauna:	L. 469.000

d) Contributi per nuove derivazioni da impianti già esistenti nella proprietà privata, con nuovi punti di Utenza a distanza non superiore a m.2 dall'impianto esistente;

solo uso domestico (tipo "a" art.24):	L. 363.000
uso domestico più riscaldamento (tipo "b" art.24):	L. 574.000

5) Contributi di cui al punto "4" per Utenze ad uso industriale, artigianale, commerciale, alberghi, ecc....(usi "c" e "d" art.24).

Per contatori da fiamme 10	L.	522.000
Per contatori da fiamme 20	L.	730.000
Per contatori da fiamme 30	L.	1.046.000
Per contatori da fiamme 40	L.	1.307.000
Per contatori da fiamme 50	L.	1.569.000
Per contatori da fiamme 60	L.	1.620.000
Per contatori da fiamme 80	L.	1.725.000
Per contatori da fiamme 100	L.	1.830.000
Per contatori da fiamme 120	L.	1.883.000
Per contatori da fiamme 140	L.	1.934.000
Per contatori da fiamme 160	L.	1.987.000
Per contatori da fiamme 180	L.	2.037.000
Per contatori da fiamme 200	L.	2.088.000
Oltre per ogni 10 fiamme in più	L.	25.900

Nei casi in cui, per i nuovi allacciamenti, non sia possibile per motivi tecnici od altro, installare i misuratori al confine fra la proprietà privata e la strada pubblica canalizzata con rete gas, si addebiterà al costo l'importo delle opere eseguite in proprietà privata (scavi, posa e fornitura tubo, rinterri, ripristini, ecc...) per le quali si applicano i prezzi qui sotto indicati. Scavo rinterro e fornitura in opera di tubo rivestito:

3/4 al metro	L.	46.000
1" al metro	L.	48.800
1"1/4 al metro	L.	52.200
1"1/2 al metro	L.	55.700
2" al metro	L.	65.200
2"1/2 al metro	L.	78.000

Fornitura in opera di tubo aereo:

3/4 al metro	L.	25.900
1" al metro	L.	32.300
1"1/4 al metro	L.	39.100
1"1/2 al metro	L.	42.300
2" al metro	L.	45.600
2"1/2 al metro	L.	52.200

Sovrapprezzo per ripristini in:

Macadam	L./m.	9.700
Pietrischetto bitumato per marciapiedi, asfalto, cemento, mattonelle di cemento o simili	L./m.	19.300
Massello in calcestruzzo s=20 cm.	L./m.	25.900
Porfido in cubetti	L./m.	32.800

Il richiedente (vedi art.13) ha facoltà di eseguire per proprio conto le opere di scavo, rinterro, ripristino, e murarie entro la proprietà privata, concordandone con la Società le dimensioni e le caratteristiche, in questo caso verrà detratta, dai prezzi sopra esposti, una cifra uguale per tutti i diametri pari a:

L./m. 15.600
